

**Direzione:** DIREZIONE

**Area:** RICOSTRUZIONE PRIVATA E CONTROLLI AMMINISTRATIVO-CONTABILI

## DECRETO DIRIGENZIALE *(con firma digitale)*

N. A00918 del 18/05/2023

Proposta n. 1011 del 16/05/2023

**Oggetto:**

Rigetto della richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di riparazione e rafforzamento locale di edifici con danni lievi, ai sensi delle Ordinanze del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione post sisma 2016 n. 4 e n. 8 del 2016, presentata dal professionista incaricato per conto del Sig. Antonio Di Marco, avente ad oggetto il fabbricato sito nel Comune di Amatrice (RI), località Rocchetta, distinto in catasto al Fg. 34 particella 238 sub 1-4 - ID 3965.

**Proponente:**

Estensore	GRILLO ANTONELLA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	GRILLO ANTONELLA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	P. PALMIERI	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM S. FERMANTE	_____firma digitale_____

**IL DIRETTORE AD INTERIM DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA  
REGIONE LAZIO**

**Oggetto: Rigetto della richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di riparazione e rafforzamento locale di edifici con danni lievi, ai sensi delle Ordinanze del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione post sisma 2016 n. 4 e n. 8 del 2016, presentata dal professionista incaricato per conto del Sig. Antonio Di Marco, avente ad oggetto il fabbricato sito nel Comune di Amatrice (RI), località Rocchetta, distinto in catasto al Fg. 34 particella 238 sub 1-4 – ID 3965.**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013 *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*, e norme collegate;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante *“Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”*;

VISTE le Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, e del 20 gennaio 2017, con le quali sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 e 30 ottobre 2016, e 18 gennaio 2017, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, come convertito, recante la disciplina delle *“Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari”*, nonché l'articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l'istituzione degli *“Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”*;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 2 novembre 2016 n. 649, con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione per la gestione associata dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge n. 189/2016, come convertito, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTO l'articolo 12 del decreto-legge n. 189/2016, recante: *“Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi”* che dispone: *“La struttura commissariale procede con cadenza mensile a verifiche a campione sugli Interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi a norma del presente articolo, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, ovvero che gli interventi eseguiti non corrispondono a quelli per i quali è stato concesso il finanziamento, il Commissario straordinario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite ...”*;

VISTA la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 ed in particolare l'art. 1, comma 738, nel quale è stabilito che *“Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-sexies è inserito il seguente: « 4-septies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2023”, e l'art. 1, comma 739, che ha sostituito all'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole “31 dicembre 2022” con “31 dicembre 2023”;*

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale del 19/04/2023 n. 112 con la quale viene espresso il nulla osta al conferimento dell'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, al dott. Stefano Fermante, Direttore della Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00002 del 20/04/2023 con il quale viene conferito l'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Stefano Fermante, Direttore della Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità;

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 2, comma 2 del decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone che il Commissario straordinario provvede all'esercizio delle funzioni conferitegli anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme sull'ordinamento europeo;
- l'articolo 2, comma 5, lettera d) del citato decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone che i Vice Commissari sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le modalità previste dall'articolo 6;
- l'articolo 5, comma 3 del medesimo decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone che i contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 2 sono erogati, con le modalità del finanziamento agevolato, sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo;
- l'articolo 12 del citato decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone *“Il Vice Commissario o suo delegato definisce il procedimento con decreto di concessione del contributo nella misura accertata e ritenuta congrua, nei limiti delle risorse disponibili”;*
- con l'Ordinanza 17 novembre 2016, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni, il Commissario straordinario ha disciplinato l'iter procedimentale per la *“Riparazione immediata di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, temporaneamente inagibili”;*
- con l'Ordinanza 14 dicembre 2016, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni, il Commissario straordinario ha disciplinato le modalità per la *“Determinazione del contributo concedibile per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi”;*
- con l'art. 38, comma 1, del *“Testo Unico della Ricostruzione Privata”* è stato stabilito che *“Le domande di concessione di contributo per la riparazione degli edifici con danni lievi per le quali, all'esito del mancato superamento dei motivi ostativi risultanti dalla richiesta di integrazione e dal preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, sia intervenuto un provvedimento di rigetto, inammissibilità o archiviazione, possono essere integrate, a pena di decadenza, entro 150 giorni dalla notifica del relativo provvedimento, mediante la presentazione di specifica istanza che, ad integrazione di quella originaria, sia corredata da documentazione idonea a superare i motivi di diniego. Il Vicecommissario adotta i conseguenti provvedimenti in autotutela ai sensi di quanto disposto dall'art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990, fermo restando quanto previsto dall'art. 21-nonies della medesima legge”;*

- con art. 1, comma 1, lettera d) dell'Ordinanza n. 135 del 16 febbraio 2023, "*Riordino della programmazione dei termini degli interventi della ricostruzione privata*", è stata disposta la proroga al 31 maggio 2023 del termine per l'integrazione o la regolarizzazione delle domande per la riparazione di danni lievi per le quali sia intervenuto un provvedimento di rigetto, inammissibilità o archiviazione, relativamente alle disposizioni previste dall'art. 12, comma 1, dell'ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2022, dall'art. 13 dell'ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 e dall'art. 7 dell'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

- in data **27/07/2018** con prot. n. **465553**, è stata presentata dal professionista incaricato la richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di riparazione con rafforzamento locale per edifici con danni lievi per conto del Sig. **Antonio Di Marco, avente ad oggetto il fabbricato sito nel Comune di Amatrice (RI), località Rocchetta, distinto in catasto al Fg. 34 particella 238 sub 1-4 – ID 3965**, a mezzo della piattaforma informatica operante sul sito istituzionale del Commissario straordinario (MUDE);
- con note prot. nn. **540052 del 07/09/2018** e **221095 del 21/03/2019**, alle quali si rimanda per gli elementi di dettaglio, l'Ufficio Ricostruzione Lazio ha richiesto chiarimenti e documentazione integrativa ai fini dell'istruttoria preliminare finalizzata alla verifica della correttezza e della regolarità della richiesta di concessione di contributo, nonché la sussistenza dei requisiti per l'accesso ai contributi per la ricostruzione, comunicando contestualmente la sospensione dell'istruttoria in attesa dell'acquisizione agli atti di quanto richiesto;
- con nota n. **775644 del 01/10/2019** l'Ufficio Ricostruzione Lazio, in considerazione delle "*evidenti difformità...tra lo stato di fatto rilevato dal tecnico incaricato con quanto autorizzato*", riscontrate dal Comune di Amatrice nell'ambito della propria istruttoria sulla verifica di conformità urbanistico-edilizia, ha provveduto alla sospensione del procedimento amministrativo finalizzato alla concessione del contributo, in attesa delle determinazioni dell'Ente Comune;
- con nota prot. **11050 del 08/01/2021**, alla quale si rimanda per gli elementi di dettaglio, stante il perdurare delle criticità evidenziante con le richiamate comunicazioni e l'incompletezza della documentazione depositata al fine, altresì, del rilascio del parere positivo da parte del Comune di Amatrice in ordine alla conformità urbanistico edilizia dell'intervento, il richiamato Ufficio ha inviato al professionista incaricato, e per il suo tramite al richiedente, il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunicando i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, nonché concedendo il termine di legge pari a dieci giorni dal ricevimento del predetto per fornire le osservazioni, eventualmente corredate da documentazione, atte a superarli;

PRESO ATTO:

- che il termine di cui all'art. 10-bis della Legge 241/1990 è inutilmente decorso, senza che siano state presentate le osservazioni di cui alla nota di preavviso di rigetto;

## DECRETA

per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e dettagliate nell'esito istruttorio parte integrante del presente atto:

- il rigetto della richiesta di contributo alla ricostruzione per la realizzazione degli interventi di riparazione con rafforzamento locale di edifici con danni lievi, ai sensi delle Ordinanze del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione post sisma 2016 n. 4 e n. 8 del 2016, presentata dal professionista incaricato per conto del **Sig. Antonio Di Marco, avente ad oggetto il fabbricato sito nel Comune di Amatrice (RI), località Rocchetta, distinto in catasto al Fg. 34 particella 238 sub 1-4 – ID 3965.**

Si dà atto che, ai sensi dell'art. 38, comma 1 del Testo Unico della Ricostruzione Privata, le domande di concessione di contributo per la riparazione degli edifici con danni lievi per le quali, all'esito del mancato superamento dei motivi ostativi risultanti dalla richiesta di integrazione e dal preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, sia intervenuto un provvedimento di rigetto, inammissibilità o archiviazione, possono essere integrate, a pena di decadenza, entro 150 giorni dalla notifica del relativo provvedimento, mediante la presentazione di specifica istanza che, ad integrazione di quella originaria, sia corredata da documentazione idonea a superare i motivi di diniego. Il Vicecommissario adotta i conseguenti provvedimenti in autotutela ai sensi di quanto disposto dall'art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990, fermo restando quanto previsto dall'art. 21-nonies della medesima legge.

Il presente provvedimento è comunicato al Professionista incaricato, per il tramite di quest'ultimo al soggetto richiedente il contributo ed al Comune territorialmente competente.

Il Direttore *ad interim*  
dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio

F.to Stefano Fermante

## ESITO ISTRUTTORIO - Proposta rigetto istanza

**ISTANZA PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI NELL'ORDINANZA n. 4/2016 e n. 8/2016 s.m.i. DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE DEL SISMA 2016**

### Dati generali

Provincia	<b>Rieti</b>
Comune	<b>Amatrice</b>
Località	<b>Rocchetta</b>
Richiedente	<b>Antonio Di Marco</b>
In qualità di	<b>proprietario</b>
Dati Catastali	<b>Fg. 34 particella 238 sub 1-4</b>

### Dati identificativi dell'istanza

#### Piattaforma informatica

**RCR** fascicolo 1205700200000008922018 del 27/07/2018

#### USR

ID Istanza: **3965**

Protocollo: 0465553 del 27/07/2018

Istruttore: Pasquale Fimiani

**Richiesta anticipo Spese Tecniche** (O.C.S.R. n. 94/2020) sì  no

**Verifica a campione** (art. 12, c. 1, O.C.S.R. n. 100/2020) sì  no

<b>Tipologia di intervento:</b>	Riparazione con rafforzamento locale	<input checked="" type="checkbox"/>
	Demolizione collabente	<input type="checkbox"/>
	Collabente vincolato	<input type="checkbox"/>
	Ripristino con miglioramento sismico	<input type="checkbox"/>
	Adeguamento/Demolizione e ricostruzione	<input type="checkbox"/>
<b>Destinazione e tipologia edificio:</b>	Residenziale	<input checked="" type="checkbox"/>
	Prevalentemente residenziale	<input type="checkbox"/>
	Produttivo assimilabile a residenziale	<input type="checkbox"/>
<b>Natura giuridica della titolarità del contributo:</b>	Singolo proprietario	<input checked="" type="checkbox"/>
	Comunione (singola U.I. o pluralità di U.I. con stessi titolari)	<input type="checkbox"/>
	Condominio di fatto	<input type="checkbox"/>
	Condominio registrato	<input type="checkbox"/>
	Consorzio	<input type="checkbox"/>

**Oggetto: Proposta di rigetto della richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di riparazione con rafforzamento locale con danni lievi ai sensi delle ordinanze 4 e 8 del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione post sisma 2016 e ss.mm.ii. presentata dal Sig. Antonio Di Marco relativa al fabbricato sito nel Comune di Amatrice (RI), distinto in Catasto al foglio 34, mappale 238, sub 1-4; ID 3965.**

CONSIDERATO CHE:

- in data 27/07/2018 con Prot. n. 465553 è stata presentata dal professionista incaricato da parte istante la richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di riparazione e rafforzamento locale per edificio con danni lievi per conto del Sig. Antonio Di Marco, relativamente al fabbricato sito nel Comune di Amatrice (RI), distinto in Catasto al foglio 34, mappale 238, sub 1-4, a mezzo della piattaforma informatica operante sul sito istituzionale del Commissario straordinario (MUDE);
- con nota Prot. n. 540052 del 07/09/2018, questo Ufficio ha chiesto al tecnico di parte istante di produrre integrazioni documentali;
- in data 14/09/2018 con prot. n. 557135, il tecnico di parte ha depositato delle integrazioni documentali;
- in data 22/11/2018, il Comune di Amatrice, con nota prot. 16141 del 22/11/2018, acquisita al prot. Reg. Lazio n. 741752 del 23/11/2018, ha reso noto di aver avviato la propria istruttoria sulla conformità urbanistico edilizia a seguito della nota dell'Ufficio Speciale Ricostruzione prot. n. 0669560 del 26/10/2018, ed ha chiesto al tecnico di parte istante di fornire integrazioni documentali, finalizzate al prosieguo della propria istruttoria sulla conformità urbanistico edilizia;
- con prot. n. 820133 del 20/12/2018 il tecnico di parte ha depositato delle integrazioni documentali;
- in data 21/03/2019 con nota prot. n. 221095, questo Ufficio ha chiesto documentazione integrativa, restando in attesa di comunicazioni del Comune in ordine alla conformità edilizia ed urbanistica dell'edificio in oggetto;
- in data 26/04/2019 con prot. n. 322473 il tecnico di parte ha depositato integrazione documentale;
- in data 13/06/2019 il Comune di Amatrice con sua nota prot. n. 8214, acquisita al prot. Reg. Lazio n. 0453221 del 13/06/2019, ha comunicato di aver ravvisato (si riporta testualmente dalla nota del Comune) “evidenti difformità nel fabbricato oggetto di intervento tra lo stato di fatto rilevato dal tecnico incaricato con quanto autorizzato con la C.E. n° 7654 del 07/03/1991”; inoltre, il Comune ha dichiarato di “non poter esprimere il proprio parere positivo, salvo non venga prodotta dal richiedente ulteriore documentazione a giustificazione dello stato di fatto del manufatto edilizio oggetto di intervento”;
- con nota prot. n. 0775644 del 01/10/2019, questo Ufficio ha comunicato al tecnico di parte istante la sospensione del procedimento in considerazione delle “evidenti difformità nel fabbricato” tra lo stato di fatto e quanto autorizzato con la concessione edilizia, rilevate dal Comune di Amatrice ed in considerazione della richiesta formulata dal Comune di Amatrice al tecnico di parte, di produrre eventuale ulteriore documentazione che potesse “giustificare” lo stato di fatto dell'edificio in oggetto;
- in data 14/10/2020, con nota prot. n. 878518, questo Ufficio rendeva nota, al tecnico di parte, la possibilità di esercitare l'opzione di aderire alla procedura semplificata prevista dall'Ord. 100, nota cui non è stato dato alcun riscontro;
- con nota Prot. 877981 del 14/09/2022, questo Ufficio ha inviato una comunicazione di preavviso di rigetto ed archiviazione istanza in considerazione del fatto che, a quella data, non risultava pervenuta, né sulla piattaforma MUDE, né al prot. Reg. Lazio alcuna documentazione a scioglimento delle criticità rilevate dal Comune di Amatrice in ordine alle difformità tra lo stato di fatto e lo stato legittimato;

PRESO ATTO:

- che ad oggi non è pervenuta sulla piattaforma informatica, alcuna documentazione da parte del tecnico incaricato dal richiedente atta a sciogliere le criticità rilevate dal Comune di Amatrice in ordine alla conformità urbanistico edilizia, e che, pertanto, stante la dichiarazione già espressa dal Comune di Amatrice con la sua precitata nota prot. n. 8214 del 13/06/2019, non vi sono le condizioni per le quali il Comune possa esprimere il proprio parere positivo in ordine alla conformità edilizia ed urbanistica;
- che i termini di cui all'art. 10-*bis* della Legge 241/1990 sono inutilmente spirati, senza che siano state presentate memorie e/o osservazioni eventualmente corredate da documentazione a supporto, atte a superare i motivi di diniego richiamati nel preavviso di rigetto soprarichiamato;

SI PROPONE, pertanto, il rigetto dell'istanza.

02/05/2023

L'Istruttore

Ing. Pasquale Fimiani

Copia